

Codice A1606C

D.D. 12 dicembre 2023, n. 980

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Verrua Savoia (TO) - Intervento: Progetto di adeguamento igienico funzionale di stalle esistenti. Variante Autorizzazione Paesaggistica D.D. 15/A1610B/2022 del 24/01/2022. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 980/A1606C/2023**

**DEL 12/12/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comune di Verrua Savoia (TO) – Intervento: Progetto di adeguamento igienico funzionale di stalle esistenti. Variante Autorizzazione Paesaggistica D.D. 15/A1610B/2022 del 24/01/2022. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal SUAP del comune di Verrua Savoia (TO) per conto dell'impresa individuale *omissis*, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### *determina*

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)

Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

*Classif. 11.100/GESP/174/2023A/A1600A*

*Rif. n. 27450/A1606C del 24/02/2023*

*Rif. n. 116331/A1606C del 04/09/2023*

*Rif. n. 130446 /A1606C del 03/10/2023*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: **Verrua Savoia (TO)**

Intervento: **Progetto di adeguamento igienico funzionale di stalle esistenti. Variante Autorizzazione Paesaggistica D.D. 15/A1610B/2022 del 24/01/2022**

Istanza: XXXXXXXXXX, **impresa individuale**

Esaminata l'istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, qui pervenuta, tramite PEC, dallo sportello SUAP del comune di Verrua Savoia (TO) in data 24/02/2023, con nota prot. 27450, per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 04/09/2023 prot. n° 116331,

visti gli ulteriori atti integrativi pervenuti in data 03/10/2023 prot. n° 130446,

richiamata l'Autorizzazione Paesaggistica di cui alla Determinazione Dirigenziale 15/A1610B/2022 del 24/01/2022,

considerato che l'intervento previsto consiste nella variante progettuale, all'ampliamento in pianta, dell'adeguamento igienico sanitario di una stalla esistente (e opere affini) e nella modifica del tracciato della recinzione perimetrale, ovvero nello specifico quanto di seguito meglio espresso:

- copertura del paddock esistente (attualmente pavimentato) con una struttura prefabbricata in c.a. a due falde (denominata come “adeguamento stalla 2”), presentante dimensioni esterne nella prima porzione pari a 21,50 mt. x 51,55 mt. (1108,33 mq.) e nella seconda adiacente porzione 8,85 mt. x 50,55 mt (447,37 mq.), con 7,62 mt. di altezza al colmo e con manto di copertura realizzato in lamiera coibentata di colore grigio chiaro,
- sistemazione di nuovi box dedicati alla stabulazione (in lettiera permanente) su pavimentazione in cemento (dotati di corsia di foraggiamento con larghezza pari a 4,50 mt.), delimitati da cancellate in acciaio, fisicamente alloggiati nella parte prospiciente il fronte est,
- traslazione di muretti esistenti (realizzati in pilastri metallici abbinati a pannelli prefabbricati in cemento con un'altezza complessiva pari a 3.10 mt.), con l'apertura di nuovi accessi (2) per il collegamento diretto al paddock coperto,
- sistemazione di nuova recinzione in paletti e rete metallica, con un'altezza complessiva pari a 2.50 mt.,
- demolizione della vasca liquami esistente ed il suo diretto rifacimento in un'altra posizione, ivi limitrofa, per permettere la realizzazione dei nuovi box annessi alla stalla 1 (con le medesime dimensioni di quella esistente e quindi raggio interno pari a 6,52 mt. e altezza complessiva pari a 2 mt., di cui 1,50 m interrati),

opere, queste sopra indicate, da considerarsi in variante al progetto autorizzato a livello paesaggistico con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 24 gennaio 2022, richiamata in premessa (a cura del precedente Settore territorio e paesaggio della Regione Piemonte),

verificato che il Comune di Verrua Savoia (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente (Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese – art. 142 lett. “f” del D.Lgs. 42/2004 - art 18 NdA del vigente PPR),

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. “f” del D.Lgs 42/2004 s.m.i.,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, anche in virtù del fatto che:

- si è valutata positivamente l'attenzione nel prevedere un manto di copertura dell'opera in progetto, con caratteristiche simili ai manti di copertura delle strutture produttive oggi già esistenti in azienda;
- le consistenze in previsione si inseriscono nel contesto, non pregiudicando i contenuti paesaggistici dell'intorno, in coerenza con le indicazioni costruttive (altezza massima alla linea di gronda) previste dalle norme del Piano d'Area di interesse;

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- pur apprezzando il mascheramento vegetale esterno previsto in progetto, sia adottata una più completa attività di mitigazione dei muretti prefabbricati in cemento (oggetto di traslazione), attraverso l'uso di elementi vegetali di adeguata altezza con l'innesto di piantumazioni di specie arboree di pronto effetto, che consentano in un breve lasso di tempo la totale schermatura dei fronti d'interesse, in abbinamento ad nuova tinta cromatica (con cromie affini al contesto, per esempio verde/marrone chiaro), da applicare alle superfici verticali nel fronte completo dei muretti, sia nella parte interna che esterna.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	GRNCRL38T27G575E-10022023-1430.001.MDA.PDF.P7M
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	GRNCRL38T27G575E-10022023-1430.018.PDF.P7M
3	<i>Elaborato grafico – Tav 1</i>	1-P-21820-variante-3-00.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico – Tav 2</i>	2-P-21820-variante-3-00.pdf.p7m
5	<i>Documentazione fotografica</i>	GRNCRL38T27G575E-10022023-1430.004.PDF.P7M
6	<i>Nota accompagnamento integrazioni</i>	L-21820-accompagnamento-integrazioni-1-00.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Marcello Comollo*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Alessandro Mola**  
*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*